

**COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI**  
**- Provincia di Mantova -**

**ORIGINALE**

**Deliberazione 17 del 09-04-2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **nove** del mese di **aprile** alle ore **20:00** presso la Sala Consiliare del Palazzo Municipale, a seguito degli inviti diramati dal Sindaco, esaurite le formalità di legge, si è riunita, in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

Intervengono i Signori:

|                            |   |
|----------------------------|---|
| LEONI NICOLA               | P |
| SOANA MARIA PIA            | P |
| ZOCCOLI ROBERTO            | P |
| PERBONI PAOLO              | P |
| CHIMINAZZO<br>MASSIMILIANO | P |
| BUGLIA ALESSANDRA          | P |
| BERNARDELLI ALDO           | P |

|                   |   |
|-------------------|---|
| COFFANI MAURO     | P |
| PERDOMINI ENRICO  | P |
| FERRETTI FRANCA   | P |
| GANDOLFI GIUSEPPE | A |
| GROSSI ADELIO     | A |
| GAIONI ANDREA     | P |
|                   |   |

TOTALE PRESENTI 11 TOTALE ASSENTI 2

Assiste all'adunanza il Segretario verbalizzante Dott. VACCARO GIUSEPPE

Assume la Presidenza il Sig. LEONI NICOLA in qualità di Sindaco

E' presente alla seduta l'Assessore esterno CRISTINA VALDAMERI.

---

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente oggetto posto all'ordine del giorno:

**O G G E T T O**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE  
UNICA) - ANNO 2014**

**O G G E T T O**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) - ANNO 2014**

Il Sindaco dice che viene confermata l'aliquota base dello scorso anno, fissata all'8,3 per mille. Espone la tabella delle altre aliquote e quella di raffronto con gli altri Comuni, dove si rileva che Gazoldo si colloca al 20° posto sui 70 Comuni del mantovano per l'aliquota di base più bassa. Ricorda che una parte dell'imposta dei fabbricati D (Marcegaglia, Pecso, Italia Alimentari, ...) viene riversata allo Stato, con un impatto non indifferente sul Bilancio del Comune in termini di mancato gettito.

Infine ringrazia tutti gli Amministratori e gli uffici perché i bilanci comunali sono sempre stati studiati voce per voce ed impostati con cautela ed attenzione, per renderli concreti e veritieri il più vicino possibile a quello che si è poi concretizzato a consuntivo e cercando ogni possibile forma di risparmio senza intaccare i servizi.

Il Sindaco, accertato che non vi sono interventi, pone il punto 14) dell'o.d.g. in votazione.

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5 ;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n. 13 di questa stessa seduta del 10.04.2014, in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti, rimandando anche, per quanto riguarda l'imu, al regolamento approvato con la deliberazione CC N. 26 del 27.9.2012;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.16 di questa stessa seduta con la quale sono state determinate le aliquote e detrazioni TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014 ;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n.14 di questa stessa seduta con la quale è stato approvato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e la deliberazione C.C. n. 15 di questa stessa seduta con la quale sono state approvate le Tariffe TARI (Tributo servizio rifiuti) anno 2014 ;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 febbraio 2014, il quale stabilisce che, per l'anno 2014 è differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28.3.2013 di determinazione delle aliquote e detrazioni imu per l'anno 2013;

RITENUTO di confermare per l'anno 2014 le stesse aliquote imu dell'anno scorso, così come segue:

1. aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,3 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille : somma IMU + TASI = 9,7 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

2. aliquota prevista per l'abitazione principale (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 4,00 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille, con detrazione fino alla concorrenza dell'intera imposta; somma IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*
3. aliquota per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP, a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e allo loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo; aliquota 0,40 per cento
4. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2,00 per mille ;  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 2 per mille; aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" ; somma IMU + TASI = 2 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)*
5. Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta: aliquota 4,6 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille : somma IMU + TASI = 6,00 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*
6. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: 9,6 per mille;  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille : somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

TENUTO CONTO che l'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, comporta un gettito stimato, per l'anno 2014, in euro 450.000,00;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi e favorevoli;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di Determinare le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014 :

1. - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 8,3 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille : somma IMU + TASI = 9,7 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*
2. aliquota prevista per l'abitazione principale (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, 4,00 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille, con detrazione fino alla concorrenza dell'intera imposta; somma IMU + TASI = 5,4 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*
3. aliquota per gli alloggi, e le loro pertinenze, regolarmente assegnati dall'ALER della Provincia di Mantova a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; per gli alloggi e loro pertinenze regolarmente assegnati a canone sociale o moderato, in attuazione della normativa regionale ERP , a soggetti che li utilizzano come abitazione principale. La medesima aliquota si applica anche agli alloggi ERP, e allo loro pertinenze, destinati alla locazione a canone temporaneo: aliquota 0,40 per cento
4. aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011: 2,00 per mille ;  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 2 per mille; aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" ; somma IMU + TASI = 2 per mille, pari ad aliquota massima consentita IMU)*
5. Aliquota per unità immobiliari ad uso abitativo censite nelle categorie catastali da A1 a A9 - e per le loro pertinenze, censite nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate – concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che vi dimorano abitualmente e che vi hanno la residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere dichiarata da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo disponibile presso l'ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta: aliquota 4,6 per mille  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,4 per mille : somma IMU + TASI = 6,00 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*
6. aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo - censite nella categorie catastali da A/1 ad A/9 - e per le loro pertinenze, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, ad eccezione di quelle occupate a titolo gratuito da soggetti dimoranti e residenti anagraficamente. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari ad uso abitativo tenute a disposizione del proprietario o titolare di altro diritto reale, mentre non si applica alle pertinenze tenute a disposizione: 9,6 per mille;  
*(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille ; aliquota TASI applicata pari a 1,00 per mille : somma IMU + TASI = 10,6 per mille, inferiore ad aliquota massima consentita IMU)*

## *IMU)*

3) di Determinare le seguenti Detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

5) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13 di questa stessa seduta rimandando anche, per quanto riguarda l'imu, al regolamento approvato con la deliberazione CC N. 26 del 27.9.2012;

6) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il Comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

8) di dichiarare urgente ed immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D.lgs. 267/2000, con separata ed unanime votazione.

Letto, confermato e sottoscritto  
IL SINDACO -PRESIDENTE  
LEONI NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VACCARO GIUSEPPE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs.18.08.2000 n. 267)**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio il **13-05-2014**

Gazoldo degli Ippoliti li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VACCARO GIUSEPPE

---

**C E R T I F I C A T O   D I   E S E C U T I V I T A '**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

che il presente atto non è soggetto al controllo preventivo di legittimità (art.126-T.U. n. 267/2000) e  
che è diventato esecutivo ai sensi art. 134- 3° comma –T.U. N. 267/2000 il **23-05-2014**

Gazoldo degli Ippoliti, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
VACCARO GIUSEPPE